

PRIMO PIANO

Axa assicura UberEats

UberEats e Axa (Axa Corporate Solutions) insieme per l'assicurazione dei corrieri. Un altro passo del gruppo francese verso la gig economy: l'accordo tra Uber e Axa interesserà i lavoratori formalmente autonomi ma che per svolgere il proprio lavoro si connettono a una piattaforma comune, senza tuttavia godere di alcune tutele tipiche del lavoro dipendente.

UberEats, che consegna pasti a domicilio, anche spinta da pressioni regolatorie, si sta attrezzando per fornire qualche tutela in più e a sua volta prepararsi a una possibile (e probabile) stretta normativa. L'accordo Uber-Axa è il primo di questo tipo lanciato su scala europea: sarà attivo dall'8 gennaio in nove Paesi, cioè Italia, Austria, Belgio, Olanda, Polonia, Portogallo, Spagna, Svezia e Regno Unito.

La copertura fornita ai lavoratori è totalmente a carico della società: in caso di incidente sul lavoro è previsto un rimborso per le spese mediche fino a 7.500 euro, una tantum di 3.000 se il ricovero raggiunge le tre notti consecutive e 30mila euro se l'incidente causa disabilità permanente. In caso di malattia o infortunio grave, il corriere riceverà 50 euro al giorno, fino a 15 giorni di inattività. La copertura in caso di responsabilità per lesioni e danni a terzi sarà fino a un massimo di un milione di euro. Tutto avverrà tramite l'app di UberEats.

Fabrizio Aurilia

RISK MANAGEMENT

Industria alimentare italiana e responsabilità dei prodotti

L'affermarsi della cosiddetta "dimensione etica dell'alimentazione" che, nel rispetto della tutela della salute dei consumatori, conduce a una maggiore attenzione sulle modalità di produzione e di consumo del cibo, ha posto la questione della sicurezza alimentare al centro di una continua evoluzione normativa

(PRIMA PARTE)

Se nelle società più arretrate persistono ancora il problema della quantità alimentare e il dramma della fame, in quelle più avanzate si afferma invece la questione relativa alla qualità degli alimenti.

Il cibo presenta infatti numerosi rischi per la salute, spesso per cause che risalgono alla globalizzazione dei mercati e al progresso tecnologico, per la tendenza a ottenere a un costo minore alimenti *non convenzionali*, sostitutivi di quelli più tradizionali.

La sempre maggiore presenza sul territorio di aree a elevato impatto ambientale, con grandi quantità di contaminanti, può determinare ulteriori rischi per i consumatori e gli effetti nocivi provocati dall'uso delle moderne tecnologie possono manifestarsi anche a distanza di tempo, per l'esposizione continua a sostanze che, se ingerite per un lungo periodo, sono in grado di rappresentare un pericolo per la salute anche in dosi minime.

Nuove conoscenze e innovazione tecnologica hanno permesso di diversificare e migliorare la resa dei prodotti alimentari, ma hanno nel contempo aumentato il rischio derivante dal loro consumo. Si assiste, inoltre, a uno sfruttamento delle risorse naturali tanto intensivo da rendere sempre più difficile prevedere, verificare o quantificare l'impatto causato dall'utilizzo di tali tecnologie sulla produzione alimentare.



I RIFERIMENTI NORMATIVI

I principali problemi che riguardano oggi la normativa sulla sicurezza alimentare si inquadrano nella diversa applicazione della legislazione tra uno Stato e l'altro. Occorre tener presente, infatti, che le prescrizioni legislative relative alle merci difettose sono complesse e spesso soggette a incongruenze e all'utilizzo di terminologie differenti, per descrivere concetti pur comuni alla legislazione dei vari Paesi.

(continua a pag. 2)



INSURANCE REVIEW su FACEBOOK

Seguici sulla pagina cliccando qui

(continua da pag. 1)

In tale contesto, le Direttive Ue sulla sicurezza dei prodotti stabiliscono i requisiti generali per tutte le merci immesse nel mercato e destinate al consumo o suscettibili di essere utilizzate dai consumatori. In conformità al disposto di tali normative, gli Stati membri hanno a loro volta istituito le strutture locali responsabili dell'adozione di tutte le misure necessarie al controllo della sicurezza dei prodotti stessi, incluso il compito di organizzare il ritiro di quelli già venduti e giudicati pericolosi per acquirenti e fruitori.

Per quanto attiene all'industria alimentare, l'attività di sorveglianza abbraccia tutte le fasi della produzione, dalla materia prima al prodotto finito.

Verifiche vengono effettuate attraverso ispezioni delle fasi lavorative, prelievi di campioni, analisi di laboratorio, controlli igienici, esami della documentazione e del sistema di gestione della qualità previsto dall'imprenditore etc.

CHI SI OCCUPA DEL CONTROLLO

In Italia la loro realizzazione viene solitamente demandata dal Servizio Sanitario a Enti e istituzioni operanti sia sul territorio nazionale che a livello locale.

Mentre le attività di programmazione e di coordinamento dell'attività di controllo sono espletate dal governo centrale e dalle sue rappresentanze periferiche, quelle di intervento specifico sono di competenza principalmente delle autorità comunali, che le esercitano attraverso le Aziende sanitarie. L'esecuzione delle analisi sugli alimenti è svolta invece dai laboratori pubblici, quali i presidi multizonali di prevenzione, le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente e gli Istituti zooprofilattici sperimentali. La *Direzione generale Sanità pubblica veterinaria alimenti e nutrizione* è il riferimento principale per l'attività pubblica di controllo degli alimenti, e coordina i programmi nazionali ed internazionali di sorveglianza sulla sicurezza alimentare.

Nella sezione *Avvisi di sicurezza*, all'interno del sito internet del ministero della Salute, è possibile consultare giornalmente le informazioni relative agli avvisi e ai richiami di prodotti alimentari, nonché gli allarmi e le notifiche pubblicati dalle associazioni dei consumatori.

IL CODICE DEL CONSUMO

Com'è noto, il pilastro su cui fonda la più recente normativa in materia di responsabilità da prodotti difettosi è la Direttiva 85/374/Cee, recepita nel nostro ordinamento dal Dpr 24 maggio 1988 n. 244.

Essa è stata parzialmente sostituita dalla 1999/34/Ce (recepita con Dlgs 2 febbraio 2001, n.25) e successivamente dalla 2001/95/Cee sulla sicurezza generale dei prodotti (a sua volta recepita con il nostro Dlgs 21 maggio 2004, n.172).

Tutte queste norme hanno visto il loro compimento con l'emanazione del Dlgs 6 settembre 2005, n. 206, noto come il nuovo **Codice del Consumo**.

L'articolo 115 del Codice del Consumo stabilisce che, nell'ambito della responsabilità civile prodotti, si definisca *prodotto* "ogni bene mobile, anche se incorporato in altro bene mobile o immobile". Costituiscono un "prodotto", pertanto, anche la materia prima e il confezionamento, ovvero qualsiasi componente che, a qualunque titolo, sia incorporato in un prodotto finito.

Sempre ai sensi dell'articolo 115 del Codice del Consumo, sono invece qualificabili come *produttori* tutti i seguenti soggetti:

- a) il fabbricante del prodotto finito;
- b) il fabbricante di una componente del prodotto finito;
- c) il fabbricante della materia prima;
- d) per i prodotti agricoli del suolo e per quelli dell'allevamento, della pesca o della caccia, rispettivamente l'agricoltore, l'allevatore, il pescatore e il cacciatore.

Qualora il produttore non fosse individuato o individuabile, verrebbe assoggettato alla medesima responsabilità il **fornitore** che avesse distribuito il prodotto nell'esercizio di un'attività commerciale, omettendo di comunicare al danneggiato, entro tre mesi dall'eventuale sua richiesta, l'identità o il domicilio del produttore o della persona che gli avesse fornito il prodotto stesso.

CHI CHIEDE IL RISARCIMENTO

In caso di danno provocato dai prodotti distribuiti o venduti, i soggetti legittimati dalla legge ad agire nei confronti del produttore sono l'**acquirente** o l'utilizzatore dei medesimi, sempreché abbiano subito un danno corporale, ovvero ai loro beni, in seguito all'utilizzo dei prodotti in questione.

Si noti come non abbia alcuna rilevanza il fatto che il danneggiato sia il proprietario del prodotto stesso, ovvero un semplice utilizzatore.

Altri soggetti legittimati ad agire nei confronti del produttore sono i cosiddetti *innocent bystanders*, vale a dire quei soggetti che, pur non facendo uso diretto del prodotto difettoso, si trovano esposti alla sua pericolosità e ne ricevono un danno.

Un esempio di questo tipo, al di fuori dell'ambito alimentare, potrebbe essere costituito dal proprietario di una casa danneggiata dall'esplosione di una caldaia difettosa ubicata all'interno di un fabbricato limitrofo.

Cinzia Altomare

(La seconda parte dell'articolo verrà pubblicata su Insurance Daily di lunedì 18 dicembre)

Polizze cyber e clausola claims made

La struttura delle coperture “a richiesta fatta” si adatta al rischio informatico, caratterizzato da “un’infezione” dei sistemi che può restare silenziosa per periodi anche molto lunghi senza che la vittima ne possa essere consapevole. Ma è proprio la lunghezza del tempo di incubazione che può invalidare il contratto assicurativo

(PRIMA PARTE)



La Cassazione è ritornata più di una volta sul controverso tema delle clausole claims made. Data per pacifica la non vessatorietà delle claims made cosiddette *pure*, gli ermellini si sono incentrati sulle claims made “spurie”, cioè quelle che limitano la retroattività della polizza, garantendo l’indennizzo solo per sinistri verificatisi a partire dal momento della stipula o anche per un periodo determinato anteriore ad essa.

In particolare, con sentenza dello scorso 26 aprile 2017, n. 10.506, la terza sezione civile della Suprema Corte ha applicato il principio di meritevolezza della tutela ex art. 1322, comma secondo, codice civile, a una clausola di polizza che subordinava la copertura al presupposto che tanto il danno, quanto la richiesta di risarcimento, avvengano nel periodo di durata dell’assicurazione, per negarne l’efficacia.

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha statuito che: “La clausola c.d. claims made, inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile stipulato da un’azienda ospedaliera, per effetto della quale la copertura esclusiva è prestata solo se tanto il danno causato dall’assicurato, quanto la richiesta di risarcimento formulata dal terzo, avvengano nel periodo di durata dell’assicurazione, è un patto atipico immeritevole di tutela ai sensi dell’art. 1.322, comma secondo, C.C., in quanto realizza un ingiusto e sproporzionato vantaggio dell’assicuratore, e pone l’assicurato in una condizione di indeterminata e non controllabile soggezione”.

L’analisi di Ania sulla loss occurrence

Da notare che Ania era già intervenuta sull’argomento a favore della clausola *claims made* con un *position paper* nell’ottobre 2014, enucleando i problemi delle tradizionali clausole *loss occurrence*.

Nell’occasione, Ania ha rilevato che nei sinistri a manifestazione ri-

tardata (*long tail claims*) o di lunga latenza, il regime di garanzia *loss occurrence* non appare efficiente e comporta numerose problematiche.

In particolare, la tipologia *loss occurrence*:

- impone alle imprese di stimare un importo di risarcimento sulla base di criteri valutativi non necessariamente in uso al momento della tariffazione;
- origina il fenomeno dell’*lbnr* (*incurred but not reported*, sinistri che sono avvenuti ma che non sono stati ancora denunciati), con la conseguenza che se un’impresa decidesse di uscire dal mercato dovrebbe fare i conti con le difficoltà che ne conseguono;
- comporta la necessità per l’assicuratore di effettuare proiezioni statistico-attuariali relative alla sinistralità tardiva, i cui eventuali errori di stima gravano su annualità di bilancio future rispetto a quella della polizza attivata;
- implica che l’assicurato non possa prevedere se al momento della denuncia di sinistro la compagnia sarà attiva e operante sul mercato: è infatti possibile che la polizza sia stata rilasciata da una compagnia non solida, oppure che le condizioni del mercato siano cambiate in modo così radicale da comprometterne la stabilità;
- comporta la difficoltà di fissare nel tempo il momento esatto che rende operante la garanzia;
- non esclude la possibilità che siano astrattamente attivabili più coperture prestate da diversi assicuratori nei distinti momenti del processo di sviluppo del rischio da danno potenziale a danno effettivo e manifesto.

Le forme di aggressione più riconosciute dalle polizze

Premesso quanto sopra, potrebbe essere interessante applicare i principi del nuovo regime *claims made* di elaborazione giurisprudenziale alle polizze assicurative dei rischi cibernetici (o *cyber risks policies*). L’analisi che ne segue è tecnica, prima ancora che giuridica.

Si ricorda che i *triggers* di polizza più comuni nelle polizze italiane sono:

- l’accesso non autorizzato o la trasmissione non autorizzata di dati personali per i quali la società assicurata è responsabile (responsabile del trattamento o titolare del trattamento – Legge privacy);
- intrusione dovuta a difetto di sicurezza del sistema informatico della società assicurata (inclusi: accesso e uso non autorizzato, un attacco che provochi interruzione di servizio o di accesso, la ricezione o trasmissione di un codice che esegue operazioni nocive, di software nocivi o virus...);

(continua a pag. 4)

(continua da pag. 3)

• un attacco cyber di terzi e/o qualsiasi effettivo o presunto atto, errore, omissione, negligenza o violazione colposa di doveri, attuale o asserita, da parte di un assicurato che abbia determinato:

1. il furto, l'alterazione o la distruzione di dati elettronici di terzi;
2. l'accesso non autorizzato;
3. il rifiuto di accesso al sistema informatico da parte di un utente autorizzato;
4. alterazioni del sistema informatico che determinino guasti e/o danni a sistemi informatici di terzi;
5. la trasmissione di un malware al sistema informatico di un terzo.

E nelle polizze di diritto anglosassone:

"The unauthorized acquisition, access, use or disclosure of, or the loss or theft of personal data, which compromises the security or privacy of that information such that it poses a significant risk of financial harm to the data subject; or any unauthorized acquisition, access, use or disclosure of personal data which triggers your obligations under any statute, law or regulation to make any notification of such unauthorized acquisition, access, use or disclosure".

Le polizze cyber sono generalmente prestate nella forma claims made, salvo ove diversamente previsto. Il problema principale generato dall'invalidità della clausola claims made in una tipica polizza cyber, risiede nel periodo di incubazione del malware e del virus informatico. Più breve è detto periodo di incubazione, più veloce sarà l'acquisizione di consapevolezza da parte dell'assicurato circa il verificarsi di una intrusione non autorizzata di ignoti nel proprio sistema informatico, che potrà essere denunciata agli assicuratori come circostanza o come danno a seconda delle condizioni di polizza e dei *triggers* in vigore. Al contrario, più lungo è il tempo di incubazione, maggiore sarà l'interesse dell'assicurato (non dell'assicuratore) a condizioni assicurative che gli consentano di "cristallizzare" la copertura assicurativa, in attesa di una richiesta di risarcimento che necessariamente non potrà che essere futura ed eventuale.

Alberto Batini,

senior partner, Batini Traverso Grasso & Associati - Btg Legal

(La seconda parte dell'articolo verrà pubblicata su Insurance Daily il lunedì 18 dicembre)



SOCIETÀ E RISCHIO
L'INFORMAZIONE PER UN MONDO CHE CAMBIA

RIVISTA ON LINE DI CULTURA
DEL RISCHIO E CULTURA ASSICURATIVA

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

www.societaerischio.it



Insurance Daily

Direttore responsabile: Maria Rosa Alaggio alaggio@insuranceconnect.it

Editore e Redazione: Insurance Connect Srl - Via Montepulciano 21 - 20124 Milano

T: 02.36768000 **E-mail:** redazione@insuranceconnect.it

Per inserzioni pubblicitarie contattare info@insuranceconnect.it

Supplemento al 15 dicembre di www.insurancetrade.it - Reg. presso Tribunale di Milano, n. 46, 27/01/2012 - ISSN 2385-2577